

**Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del
CENTRO DI SERVIZI PER LA RICERCA PRE-CLINICA (Ce.Se.R.P.)
dell'Università degli Studi di Perugia**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (d'ora in poi Ce.Se.R.P.), Centro di Servizi dell'Università degli Studi di Perugia, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Funzioni del Centro di Servizi Ce.Se.R.P.

1. Il Ce.Se.R.P. è un Centro gestionale ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed è costituito allo scopo di favorire la ricerca preclinica e per il mantenimento e l'utilizzazione degli animali impiegati ai fini sperimentali in ottemperanza alla Direttiva 63/2010 CEE recepita dal D.Lgs. n. 26/2014.
2. Il Centro è finalizzato all'organizzazione e alla prestazione di servizi di supporto (personale, attrezzature di base, strutture) per il corretto svolgimento dell'attività scientifica sperimentale preclinica dei ricercatori universitari che abbia carattere continuativo e interessi l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso. Il Centro svolge la funzione di controllo delle attività sperimentali secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di "*protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici*" e provvede alla registrazione ed archiviazione delle documentazioni relative alle suddette attività nell'ambito dello stesso.
3. Il Ce.Se.R.P., per una migliore efficacia, ottimizzazione dell'erogazione ed economicità dei servizi, può operare anche in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, mediante appositi organismi associativi o federati, sulla base di accordi di funzionamento e gestione approvati dall'Università su proposta del Consiglio del Centro; per favorire i rapporti con Enti pubblici o privati, Associazioni e persone fisiche che volessero usufruire dei servizi offerti, stipula appositi Contratti e Convenzioni ed offre prestazioni occasionali a tariffe, con particolare riguardo alle attività di ricerca.
4. Con le finalità suindicate il Centro, svolge le seguenti attività:
 - mantenimento e cura degli animali da laboratorio
 - allevamento di ceppi murini non reperibili sul mercato
 - registrazione degli animali

- vigilanza sull'applicazione delle norme legislative in materia di sperimentazione animale da parte delle figure competenti
 - supporto alla predisposizione delle documentazioni riguardanti i progetti di ricerca
 - consulenza e supporto alle manualità sperimentali svolte dagli utenti.
5. Il Centro promuove rapporti di collaborazione scientifica con ricercatori ed enti di ricerca italiani e stranieri, contribuendo all'organizzazione di attività di formazione specifica e di aggiornamento degli addetti dell'Ateneo, al fine di promuovere la crescita culturale e professionale del personale assegnato.
6. Le risorse assegnate a preventivo al Ce.Se.R.P. sono identificate dal budget del Centro e rientrano nel Bilancio unico di Ateneo.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.
2. Nell'ambito del Centro è prevista la figura del Veterinario Designato.
L'incarico viene conferito con Decreto del Rettore, all'esito dell'espletamento di una procedura di valutazione comparativa, ad un soggetto in possesso della professionalità e dei requisiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 26/2014 per ricoprire il suddetto ruolo.
Al Veterinario Designato è riconosciuto il compenso annuo lordo di Euro 12.000,00, al lordo degli oneri a carico dell'Ente.
L'incarico viene conferito, nei termini sopra esposti, prioritariamente a docenti di ruolo dell'Ateneo in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 26/2014.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
L'incarico di Veterinario Designato è cumulabile con l'incarico di Direttore del Centro.

Art. 4

Il Consiglio - Composizione

1. Il Consiglio del Centro è composto da:
- a) Il Direttore che lo presiede;
 - b) Il Presidente dell'O.P.B.A. (Organismo Preposto al Benessere degli Animali);
 - c) Il Veterinario Designato;
 - d) I docenti designati dai rispettivi Consigli dei Dipartimenti utenti del Ce.Se.R.P. (di cui all'allegato 1 al presente regolamento);
 - e) n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Ce.Se.R.P. eletto secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione del personale tecnico e amministrativo nei Consigli di Dipartimento ai sensi dell'art. 45 del medesimo in quanto applicabile;

2. I membri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) durano in carica per il tempo del loro mandato. Le designazioni e le elezioni di cui al comma 1, lettera d) ed e) hanno durata di un triennio accademico.

Art. 5

Il Consiglio – Funzioni

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del Centro.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) approva il piano annuale di sviluppo del Centro, le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale da inoltrare ai competenti organi accademici;
 - c) approva il piano annuale di utilizzo delle strutture e delibera sul fabbisogno complessivo di personale;
 - d) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - e) delibera sull'attività contrattuale nei limiti stabiliti dal Regolamento dei contratti;
 - f) approva la proposta di budget economico annuale e triennale nel rispetto degli obiettivi programmatici;
 - g) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - h) delibera sui contratti e sulle convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi sulla base del vigente Regolamento in materia;
 - i) delibera sulle proposte di accordi di funzionamento e gestione da instaurare con altre Università, enti pubblici e privati, mediante appositi organismi associativi o federati e sulle proposte di partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto privato;
 - j) delibera sulla partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti pubblici rientranti nelle proprie finalità istituzionali;
 - k) delibera e trasmette le modifiche al presente regolamento agli organi competenti per l'approvazione e la successiva emanazione;
 - l) approva il regolamento di funzionamento interno;
 - m) delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia;
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dagli articoli da 78 a 82 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di funzionamento degli organi collegiali. Il Segretario amministrativo del Centro partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e di verbalizzazione.
4. Alle sedute del consiglio possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni e i Delegati del Rettore competenti per materia.

Articolo 5 bis
Il Consiglio – svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Le adunanze del Consiglio del Centro possono essere svolte anche con modalità telematica o mista nel rispetto delle norme contenute nel presente articolo.
2. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
3. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
4. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
5. Gli strumenti a distanza del Centro devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
7. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
9. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
10. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
11. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
12. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente dell'assemblea, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
13. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore del Ce.Se.R.P. è nominato con Decreto del Rettore previo parere del Senato Accademico; il Direttore è scelto tra i Docenti di ruolo dell'Ateneo in possesso della laurea in Medicina Veterinaria.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è rinominabile. Il Direttore può essere revocato con Decreto del Rettore previa proposta motivata del Consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore le relative funzioni sono svolte dal rappresentante in Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina, per la gestione ordinaria del Centro il rappresentante in Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Il Direttore nominato successivamente resta in carica solo per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - b) promuove e coordina le attività del Centro, vigila sul suo funzionamento, predispone e presenta al Consiglio il piano di sviluppo, il piano dell'attività gestionale, le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale;
 - c) sottoscrive i contratti e le convenzioni per le prestazioni in collaborazione e per conto terzi;
 - d) presenta, per l'approvazione al Consiglio, una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro per gli organi dell'Ateneo (MR, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione);
 - e) cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - f) esercita poteri di avocazione degli atti del segretario amministrativo in casi di particolare necessità ed urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio; può altresì adottare, in casi di necessità ed urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella prima successiva riunione.

Art. 7

Organizzazione amministrativa

1. Al Ce.Se.R.P. è assegnato, con Decreto del Direttore Generale sentito il Direttore del Centro, un segretario amministrativo che è responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il segretario amministrativo coadiuva il Direttore per gli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione

delle delibere del Consiglio, sottoscrive i contratti di propria competenza relativi a servizi e forniture, espleta i compiti e le funzioni attribuite dai Regolamenti di Ateneo ai responsabili dei centri gestionali. Il Segretario amministrativo può nominare, tra il personale amministrativo in servizio presso il Centro, un Vicesegretario che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

2. Il Ce.Se.R.P. si avvale del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato nonché del personale a contratto assunto per specifiche esigenze nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Nell'ambito del personale di Area Tecnica assegnato al Ce.Se.R.P. è individuato, con Decreto del Direttore Generale sentito il Direttore del Centro, un referente tecnico in possesso di specifici requisiti e professionalità (esperienza di almeno 5 anni nel settore specifico) per lo svolgimento dell'incarico della durata di 3 anni eventualmente rinnovabile.

Art. 8

Sede e risorse

1. Il Ce.Se.R.P. ha sede presso i locali ad esso attribuiti dall'Ateneo.
2. Il Centro dispone dei beni mobili e delle attrezzature ad esso assegnate nella fase di istituzione e di quelle acquisite per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Centro dispone delle risorse economico-finanziarie assegnate dall'Università, acquisite da terzi (pubblici o privati) e derivanti dalle sue attività istituzionali e commerciali, che gestisce secondo le disposizioni del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 9

Norma di rinvio e transitoria

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
2. In fase di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il nuovo Direttore, con il supporto del segretario amministrativo, avvierà gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio. Nelle more della entrata in carica dei nuovi organi, gli attuali Direttore e Consiglio assumono le competenze attribuite dal presente Regolamento.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.

Allegato 1

DIPARTIMENTI DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA UTENTI DEL Ce.Se.R.P.

1. DIPARTIMENTO DI CHIMICA BIOLOGIA BIOTECNOLOGIE
2. DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
3. DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
4. DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
5. DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE